



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 6132/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 22

28/10/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>MONGIARDO</b>	<b>MASSIMO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MACALUSO</b>	<b>ENRICO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>GUIDI</b>	<b>GUIDO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

316/22/11

PRONUNCIATA IL:

28/10/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

16/11/11

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 6132/10 depositato il 21/07/2010
- avverso la sentenza n° 332/52/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:



**difeso da:**

FASOLI DR. LUCIANO  
DR.SSA B. FASOLI BRACCINI, DR.SSA S. CIAVALINI  
VIALE G. MAZZINI, 114/A 00195 ROMA RM

**Atti impugnati:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCCC04301478 IVA+IRPEG+IRAP 2001
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCCC04301478 IVA+IRPEG+IRAP 2002
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCCC04301478 IVA+IRPEG+IRAP 2003
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCCC04301478 IVA+IRPEG+IRAP 2004

Il Segretario

*[Signature]*

*[Signature]*

Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, la [redacted] [redacted] impugnava l'avviso di contestazione emesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 2, con il quale, a seguito del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Roma, l'Ufficio aveva accertato, relativamente all'anno d'imposta 2002, l'omesso versamento IVA, nonché irregolarità e violazioni delle norme fiscali e, pertanto, comminava, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 471/97, la sanzione relativa all'omessa auto fatturazione, che quantificava in € 154.494,00.

La società ricorrente eccepiva la nullità dell'atto per difetto di motivazione, che le contestazioni riguardavano violazioni meramente formali e che la sanzione era manifestamente sproporzionata.

Concludeva per l'annullamento dell'avviso e l'illegittimità della contestazione impugnata e chiedeva la trattazione della controversia in pubblica udienza.

L'Ufficio, con atto di costituzione in giudizio, evidenziava la correttezza dell'accertamento e della relativa motivazione, con rinvio al contenuto del verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza già precedentemente notificato e conosciuto dalla parte ricorrente.

Rappresentava, inoltre, i motivi per i quali l'omesso versamento, le irregolarità e le violazioni non potevano considerarsi, come preteso dalla società, violazioni meramente formali e faceva presente che la sanzione è stata commisurata al minimo previsto dalla legge. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

La Commissione ha rigettato il ricorso, avendo ritenuto la tardiva proposizione del ricorso, nonché la corretta motivazione e documentazione dell'avviso di contestazione impugnato e l'applicazione della sanzione commisurata al minimo previsto dalla legge.

Ha, poi, condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1000,00.

Con atto di appello, la società ha sostenuto la tempestività con la quale era stato proposto il ricorso introduttivo, il difetto di motivazione dell'atto di contestazione per aver recepito acriticamente le conclusioni del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, nonché la natura formale delle violazioni contestate e la sproporzionata sanzione commisurata.

L'Ufficio, costituendosi in giudizio, ha eccepito, relativamente al vizio di motivazione, la sua inammissibilità, in quanto non faceva più riferimento alla mancata allegazione del processo verbale, ma al suo acritico recepimento e, comunque, alla legittimità dell'atto motivato per relationem.

Ha, quindi, insistito sulla impossibilità di qualificare la violazione commessa dalla parte come violazione formale e di aver applicato la sanzione minima prevista per la fattispecie dalla normativa vigente.

La società, con successiva memoria, ha insistito su quanto già dedotto sia con l'atto di



appello che con gli atti difensivi depositati nel giudizio di primo grado.

#### Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene di non poter condividere le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione Provinciale con la decisione impugnata.

Questo Collegio, per quel che concerne la fattispecie in esame, intende uniformarsi ai principi sanciti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 56/E del 6.3.2009 che, adeguandosi alla decisione dell'8.5.2008 della Corte di Giustizia C.E. nelle cause riunite nn. 95/07 e 96/07, ha precisato che, qualora le operazioni soggette al *reverse charge* siano sottoposte a controllo e venga accertata una violazione degli obblighi imposti da tale regime che comporti l'assolvimento del tributo, contestualmente all'accertamento del debito d'imposta deve essere riconosciuto il diritto alla detrazione (Cfr. sentenze Corte Cassazione nn. 10819/2010 e 17588/2010).

Pertanto, nel caso in cui l'IVA sia interamente detraibile, il contribuente non è tenuto al materiale versamento della stessa.

Pur tuttavia restano applicabili le sanzioni amministrative previste dall'art. 6, comma 9 bis, del D. Lgs. 471/97 per inosservanza degli obblighi previsti dalla disciplina IVA.

Questo Collegio, avendo rilevato che, nella fattispecie, la violazione di tali disposizioni non ha svolto alcun effetto sul saldo dell'IVA da versare, come peraltro riconosciuto dalla Guardia di Finanza a pagina 50 del p.v.c. redatto in data 8.9.2004, ritiene, conformandosi a quanto stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17588/2010, di poterla qualificare come violazione meramente formale e, di conseguenza, applicare la sanzione amministrativa pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta.

Ogni altra eccezione e deduzione rimane assorbita dalle argomentazioni che precedono.

In ordine alle spese di lite, in considerazione della particolarità e complessità della controversia, nonché del recente indirizzo intrapreso prima con la risoluzione 56/E del 6.3.2009 dell'Agenzia delle Entrate e successivamente dalla Corte di Cassazione con le decisioni sopra richiamate, appare opportuno disporre la compensazione.

P.Q.M.

La Commissione in parziale accoglimento dell'appello determina la sanzione applicabile nella misura ridotta del 3%. Spese compensate.

Così deciso in Roma il 28.10.2011

Il Relatore  
Dott. Enrico Macaluso

Il Presidente  
Avv. Massimo Mongiardo